

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

(Riunione del Consiglio Federale del 16-17 luglio 2002)

### **MODIFICHE REGOLAMENTARI**

#### **NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

##### **VECCHIO TESTO**

Art. 21

##### ***I dirigenti delle società***

1. Sono qualificati “dirigenti” delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzativa dalla F.I.G.C..
2. Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termini dell’art. 16.
3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione della revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell’osservanza delle disposizioni

##### **NUOVO TESTO**

Art. 21

##### ***I dirigenti delle società***

1. INVARIATO
2. Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termini dell’art. 16.
3. Possono essere colpiti dall’inibizione di cui al precedente comma, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, gli amministratori in carica al momento della deliberazione della revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in

previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 49

*Ordinamento dei Campionati*

1. OMISSIS
2. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.

ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. INVARIATO

Art. 49

*Ordinamento dei Campionati*

1. INVARIATO
2. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:
  - a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di categoria superiore;
  - b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla 2<sup>a</sup> Categoria compresa, retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;
  - c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a

disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi del campionato di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.

Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

3. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

### **VECCHIO TESTO**

Art. 28

*Procura federale*

1. OMISSIS
2. Il Procuratore federale esercita le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva. Unitamente al Procuratore federale vengono nominati fino a quattro Vice-Procuratori federali, che coadiuvano il Procuratore federale e su delega dello stesso possono svolgerne le relative funzioni.

### **NUOVO TESTO**

Art. 28

*Procura federale*

1. INVARIATO
2. Il Procuratore federale esercita le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva. Unitamente al Procuratore federale vengono nominati fino a sei Vice-Procuratori federali, che coadiuvano il Procuratore federale e su delega dello stesso possono svolgerne le relative funzioni.

3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

3. INVARIATO
4. INVARIATO
5. INVARIATO
6. INVARIATO
7. INVARIATO

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2002

IL SEGRETARIO  
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro